

## **PROTOCOLLO D'INTESA SULL'INDICAZIONE DEL PREZZO DEI FARMACI SENZA OBBLIGO DI RICETTA**

*VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 801, secondo periodo che ha disapplicato le disposizioni di cui all'art. 73, comma 1, lettera r, del d. lgs. 24 aprile 2006, n. 219;*

*VISTO che per effetto della citata disposizione a decorrere dal 1 gennaio 2008 le farmacie e gli esercizi di vendita di cui all'art. 5 della legge n. 248 del 2006 (d'ora in avanti denominati cumulativamente "punti di vendita" e singolarmente "punto di vendita") possono fissare in autonomia il prezzo al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione (OTC) e di tutti i farmaci non soggetti a prescrizione medica (SOP);*

*VISTO il medesimo articolo che stabilisce che il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica disciplinati dall'articolo 1, comma 801, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita mediante listini o altre equivalenti modalità;*

*CONSIDERATO che il medesimo articolo ha eliminato l'obbligo di indicazione del prezzo dei farmaci sulla confezione;*

*VISTO l'art. 14 del d. l.vo 31 marzo 1998, n. 114 che detta norme di carattere generale sulla pubblicità dei prezzi e, in particolare i commi 1 "i prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio [...] o sui banchi di vendita [...] devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo", e il comma 2 "Quando siano esposti*

*insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello [...]”;*

**TENUTO CONTO** della difficoltà rappresentata dai consumatori attraverso numerose segnalazioni al Garante per la sorveglianza dei prezzi, nel riuscire ad individuare con chiarezza il prezzo dei medicinali, almeno in questa prima fase di applicazione delle nuove norme;

**CONSIDERATA** la necessità di assicurare meccanismi di chiarezza e trasparenza delle condizioni di vendita e favorire la comparazione dei prezzi da parte dei consumatori;

**VISTA** quindi la necessità di garantire modalità di comunicazione chiare e trasparenti dei prezzi dei farmaci di maggiore diffusione, al fine di agevolare l'informazione e la tutela del consumatore, senza che ciò rappresenti in alcun modo una incentivazione al consumo del farmaco, che deve avvenire con l'accuratezza e l'appropriatezza necessarie al fine della tutela della salute;

**SULLA BASE** delle risultanze del Gruppo di lavoro tecnico promosso dal Garante per la sorveglianza dei prezzi che ha visto la partecipazione dei rappresentanti di tutti i soggetti firmatari;

#### **LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

- *I punti di vendita devono rendere chiaramente noti al pubblico, mediante listini o altre equivalenti modalità, i prezzi da essi fissati per i farmaci da banco o di automedicazione (OTC) e di tutti i farmaci non soggetti a prescrizione medica (SOP) (Legge 29/12/2006, n° 296, art. 1, comma 801);*
- *Nei suddetti listini devono essere riportati i prezzi di tutti i farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci non soggetti a*


*prescrizione medica commercializzati nel punto di vendita, anche se non esposti al pubblico;*

- *I suddetti listini recanti i prezzi dei farmaci devono poter essere agevolmente consultabili dagli utenti, anche mediante l'utilizzo di mezzi informatici;*
- *Nel caso di farmaci esposti al pubblico, i prezzi di vendita debbono essere resi noti tramite l'utilizzo di cartellini da posizionare sugli scaffali in corrispondenza dei farmaci o, in alternativa, possono essere riportati sulla confezione degli stessi;*
- *Nei punti di vendita sarà posizionato un cartello informativo (secondo il fac-simile allegato) ben visibile al pubblico che riporterà il prezzo di vendita al pubblico di 15 confezioni di farmaci, da selezionare tra le prime cinquanta presenti nell'elenco dei prodotti più commercializzati, fornito dal Ministero della salute e semestralmente aggiornato;*
- *Nel cartello, oltre al prezzo dei prodotti suddetti, il titolare del punto vendita può riportare l'indicazione del prezzo di ulteriori 5 confezioni, anche non incluse nell'elenco fornito dal Ministero della Salute e individuate fra quelle che il singolo punto vendita valuta autonomamente come oggetto di maggiore richiesta ovvero che ritiene di proporre come maggiormente vantaggiose per i consumatori;*
- *Le Associazioni firmatarie in rappresentanza dei soggetti esercenti la vendita di farmaci si impegnano a favorire l'adesione, su base volontaria, dei propri aderenti all' iniziativa oggetto del protocollo d'intesa;*
- *I soggetti firmatari in rappresentanza delle istituzioni si impegnano ad utilizzare ogni possibile strumento informativo per favorire la massima diffusione della presente iniziativa.*


\* \* \* \* \*

**Soggetti firmatari**

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Dipartimento per la regolazione del mercato  
Direzione Generale Concorrenza e Consumatori




**Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali**  
Dipartimento dell'innovazione  
Direzione Generale farmaci e dispositivi medici




**Garante per la sorveglianza dei prezzi**

**CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti)**




**FEDERFARMA**

**ASSOFARM**




**ANPI-Parafarmacie**


**ANCC-COOP**




**Federchimica-ANIFA**



**Farindustria**





Roma, 24 settembre 2008

## Elenco firmatari

<b>Ministero dello Sviluppo Economico</b>	Dr. Gianfrancesco Vecchio Direttore Generale Concorrenza e Consumatori
<b>Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali</b>	Dr. Giuseppe Ruocco Direttore Generale Farmaci e Dispositivi Medici
<b>Garante per la sorveglianza dei prezzi</b>	Dr. Antonio Lirosi
<b>CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti)</b>	Sen. Ugo Martinat Presidente delegato
<b>FEDERFARMA</b>	D.ssa Annarosa Racca Presidente
<b>ASSOFARM</b>	Dr. Enrico Toschi Capo Delegazione
<b>ANPI-Parafarmacie</b>	Dr. Massimo Brunetti Presidente
<b>ANCC-COOP</b>	Dr. Giuseppe Bruno Responsabile Nazionale Settore Legale
<b>Federchimica-ANIFA</b>	Dr. Stefano Brovelli Vice Presidente
<b>Farindustria</b>	Dr. Sergio Daniotti Vice Presidente